

BGer 2D_33/2013 vom 28. Juni 2013

Bundesgericht, 2013-06-28, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_2D_33_2013

FR: TF 2D_33/2013 du 28 juin 2013

IT: TF 2D_33/2013 del 28 giugno 2013

Erwägungen

E. 1

Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 137 I 371 consid. 1 pag. 372 e rinvio).

E. 2.1

Giusta l' art. 113 LTF , il Tribunale federale giudica i ricorsi sussidiari in materia costituzionale interposti contro le decisioni cantonali di ultima istanza laddove non sia ammissibile il ricorso ordinario secondo gli art. 72 a 89 LTF. Oggetto del contendere è una decisione con cui è stato rifiutato il rinnovo di un permesso di dimora. Conformemente all'art. 83 lett. c n. 2 LTF, il ricorso in materia di diritto pubblico è inammissibile contro le decisioni in materia di diritto degli stranieri concernenti i permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto.

E. 2.2

In concreto il ricorrente non pretende, a giusta ragione, di vantare un diritto a soggiornare in Svizzera in virtù della legislazione interna o di un trattato bilaterale concluso con il suo paese d'origine. Egli si richiama invece all' art. 8 CEDU , con riferimento alla sua convivenza con l'attuale compagna e al loro figlio nato nel 2012 e facendo peraltro valere che ella aspetta un altro bambino per il mese di gennaio 2014. Sennonché, come già osservato dal Tribunale cantonale amministrativo, questa questione esula dall'oggetto del contendere il quale si può riferire unicamente al rifiuto del rinnovo del permesso di dimora concesso al ricorrente in seguito al suo precedente matrimonio. Come rilevato dall'autorità precedente, per quanto concerne questa nuova situazione il ricorrente deve chiedere il rilascio di un nuovo permesso di dimora, sempre che ne adempia le esigenze, all'autorità di prime cure che dovrà emanare una decisione formale, la quale potrà, se del caso, essere contestata dinanzi alle competenti autorità ricorsuali. Da quanto precede discende che non è quindi data la via del ricorso in materia di diritto pubblico.

E. 3.1

Rimane da vagliare se il ricorso sussidiario in materia costituzionale sia ricevibile.

E. 3.2

Giusta l' art. 115 lett. b LTF può proporre questo rimedio di diritto chi ha un interesse legittimo all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata. In concreto il ricorrente non può prevalersi di una situazione giuridica tutelata dalla legge (su questa nozione, cfr. DTF 133 I 185) che gli concederebbe un diritto al rilascio di un'autorizzazione di soggiorno. Come già spiegato da questa Corte, il divieto generale dell'arbitrio sgorgante dall' art. 9 Cost. non conferisce, di per sé, un interesse legittimo ai sensi dell' art. 115 lett. b

LTF quando, come in concreto, viene censurata un'errata applicazione del diritto (cfr. DTF 133 I 185 consid. 6.1 e 6.3). Osservato poi che il ricorrente non fa valere la disattenzione dei suoi diritti di parte, la cui violazione costituirebbe un diniego di giustizia formale (DTF 133 I 185 consid. 6.2), anche trattato quale ricorso sussidiario in materia costituzionale, il gravame è inammissibile.

E. 4

Per i motivi illustrati, il gravame si avvera pertanto manifestamente inammissibile e va deciso secondo la procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. a LTF .

E. 5.1

Con l'evasione del ricorso, la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo è divenuta priva d'oggetto.

E. 5.2

La domanda di assistenza giudiziaria presentata dal ricorrente non può trovare accoglimento, atteso che le sue conclusioni erano sin dall'inizio prive di probabilità di successo (art. 64 LTF). Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.